

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 Luglio 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Attolico Avv. Lorenzo, Molinari Dr. Lucio, Conte Prof. Emanuele – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO U.S. LADISPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LADISPOLI/BASSANO ROMANO DEL 4.3.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 87 del 19.4.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Ladispoli di Ladispoli (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO U.S. ORSA CORTE FRANCA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 A CARICO DEL SUO PRESIDENTE SIG. PIANTONI MORENO, DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL CALC. HUBNER DARIO E DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 A CARICO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 N.O.I.F. E 39 COMMA 2 REGOLAMENTO L.N.D.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 47 del 14.6.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Orsa Corte Franca di Corte Franca (Brescia) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

3. **RICORSO DEL CALCIATORE LANOTTE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 6.5.2009 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 6.7.2007)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Lanotte Giuseppe e, per l'effetto riduce ad anni 1 la sanzione inflitta al calciatore Lanotte Giuseppe. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

4. **RICORSO DEL CALCIATORE LUPACCHIO FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 16.5.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 6.7.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Lupacchio Fabio e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Iadecola Avv. Gianfranco, Molinari Dr. Lucio, Conte Prof. Emanuele – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

5. **RICORSO A.S.D. SPORT NOCI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.10.2007, DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL DIRIGENTE SIG. SCIATTA FRANCESCO PAOLO, DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2008 A CARICO DEI CALCIATORI SCIATTA PIETRO, TURI GIUSEPPE, NETTI GIANLUCA, MANSUETO PIETRO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 58 del 14.6.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Sport Noci di Noci (Bari) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6. **RICORSO U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL'INIBIZIONE FINO ALL'1.10.2007 DEL SIG. MAUCERI MARCO E DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE COSTANZO DOMENICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 211 del 28.6.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

7. **RICORSO U.S.D. MARINESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. TARFANO ROBERTO FINO AL 6.6.2011 A SEGUITO DI RICHIAMO DEGLI ATTI, AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 9 C.G.S., DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA S.G.S.** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 58 del 30.6.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile per tardività il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Marinese di Marina di Pisa (Pisa) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

8. **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.S. SAN GIOVANNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GIOVANNI/ATLETICO COLLI ALBANI DEL 3.12.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 56 del 25.1.2007 – Delibera Commissione d'Appello Federale - Com. Uff. n. 41/C del 20.3.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile per tardività il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla A.S. San Giovanni di Roma e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 31 Luglio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete